

Il danno non patrimoniale non è un danno-evento *in re ipsa* <sup>(1124)</sup>, bensì un danno-conseguenza che deve essere puntualmente allegato ed asseverato. Tale tutela risarcitoria minima deve essere garantita anche allo straniero <sup>(1125)</sup>.

Con riguardo all'aspetto funzionale del danno non patrimoniale, nella sua nuova complessa fisionomia, è stata superata la tradizionale concezione sanzionatoria, riecheggiante anche nella relazione al Codice civile <sup>(1126)</sup>, con convinta adesione giurisprudenziale alla funzione compensativa del suo risarcimento.

A differenza dei danni patrimoniali (in relazione ai quali l'art. 2043 c.c. fissa la regola dell'atipicità), la risarcibilità di quelli non patrimoniali, a fronte del disposto dell'art. 2059 c.c., è governata dal principio della tipicità elastica, in quanto le aree di rilevanza, secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni unite 2008, sono tre: 1) le fattispecie di reato, 2) le ipotesi espressamente previste dalla legge e 3) i casi di c.d. "ingiustizia costituzionalmente qualificata" (in presenza della lesione di interessi e situazioni soggettive della persona umana dotate di protezione costituzionale). L'elasticità della tipicità dipende dalla circostanza che la terza categoria è aperta al dinamismo

<sup>(1124)</sup> Non costituisce danno *in re ipsa* nemmeno ove esso derivi da un fatto di reato ("anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta *in re ipsa*", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici" Cass., sez. III, 12 aprile 2011, n. 8421).

<sup>(1125)</sup> La garanzia della tutela risarcitoria minima della persona è garantita anche allo straniero nei confronti del responsabile del danno e del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità (Cass., sez. III, 11 gennaio 2011, n. 450). Onde non pervenire a ingiuste discriminazioni (Cass., sez. III, 13 novembre 2014, n. 24201), è stato poi precisato che la residenza del danneggiato non può determinare alcuna incidenza negativa sul *quantum* del danno non patrimoniale, sulla base del fatto che l'illecito aquiliano si compone di tre elementi essenziali (condotta illecita dolosa o colposa, nesso di causalità e danno), le cui circostanze soltanto possono incidere sulla *aestimatio* del danno, mentre il luogo dove il danneggiato abitualmente vive e presumibilmente spenderà o investirà il risarcimento a lui spettante è un elemento esterno e successivo all'illecito, un *posterius*, come tale ininfluenza sulla misura del risarcimento (Cass., sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932; sez. III, 7 ottobre 2016, n. 20206).

<sup>(1126)</sup> "Circa il risarcimento dei danni c.d. morali ossia circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell'illecito che non hanno natura patrimoniale, si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità, che l'art. 185 del codice penale pone soltanto per i reati. La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo. Il nuovo codice si è perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito (in senso largo) solo nei casi determinati dalla legge, presente o futura, e nelle forme, eventualmente diverse da una indennità pecuniaria, da essa stabilite (art. 2059)".